



Tegna, 10 ottobre 2024  
Ris. Mun. 435/2024

## ORDINANZA SULLE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO

Il **Municipio di Terre di Pedemonte**, richiamato l'art. 68 ROC, l'art. 107 e 192 Legge Organica Comunale (LOC) e tutti gli altri disposti di legge applicabili in materia, prescrive che:

1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.**
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
5. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
6. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Giotto Gobbi

Il Segretario:



Guido Luminati

Pubblicazione: albo comunale/sito del Comune dal 14 ottobre 2024